



Copia

# COMUNE DI PAVAROLO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

### OGGETTO:

**Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2023.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                         | Presente           |
|--|--------------------|
| 1. MARTINI Laura - Sindaco             | Sì                 |
| 2. BENVENUTO Eleonora - Consigliere    | Sì                 |
| 3. BERTINETTI Sergio - Vice Sindaco    | Sì                 |
| 4. PEZZETTA Marco - Consigliere        | Sì                 |
| 5. FRISON Samantha - Consigliere       | Sì                 |
| 6. ADAMO Massimo - Consigliere         | Sì                 |
| 7. DI IORIO Paola - Consigliere        | No                 |
| 8. STIZZOLI Paolo - Consigliere        | Sì                 |
| 9. CHIEREGATO Alessandro - Consigliere | Sì                 |
| 10. FAVRETTI Silvia - Consigliere      | Sì                 |
| 11. STOCOLA Felice Paolo - Consigliere | No                 |
|  | Totale Presenti: 9 |
|  | Totale Assenti: 2  |

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. MORRA Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARTINI Laura nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- **ALIQUOTA 3,50 per mille** per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (*verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013, 6,00 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2,50 - somma IMU + TASI = 6,00 ≤ 6,00 per mille*);
- **ALIQUOTA 7,60 per mille** per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014 (*verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,40 - somma IMU + TASI = 9,00 ≤ 10,60 per mille*);
- **ALIQUOTA 7,6 per mille** per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili (*verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,4 - somma IMU + TASI = 9,00 ≤ 10,60 per mille*);

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Dato atto** che i fabbricati costituiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751 della Legge 27.12.2019, n. 160, sono esenti dall'IMU

**Visto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 160.000,00.

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote deliberate per l'anno 2022:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati categoria D10 rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti IMU
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,00 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,00 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari 0,00 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,00 per mille

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

### **DELIBERI**

**Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023 (conferma delle aliquote anno 2022):

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
2. fabbricati categoria D10 rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; esenti IMU
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,00 per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,00 per mille;
6. terreni agricoli: aliquota pari 0,00 per mille;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 9,00 per mille

**Di determinare** le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

**Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**Di dare atto** che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Dott. Paolo Morra - Responsabile Ufficio Tributi;

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la breve illustrazione del punto all'o.d.g. da parte del Sindaco seguita da alcune precisazioni da parte del Segretario comunale.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. ==, astenuti n. ==, resi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

Successivamente,

con voti favorevoli n. 9, contrari n. ==, astenuti n. ==, resi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4 ° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to : MARTINI Laura

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr. MORRA Paolo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N\_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/04/2023, come prescritto dall'art.124, del D.vo n. 267/2000

Pavarolo , li 18/04/2023

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr. MORRA Paolo

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/05/2023**

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art 134 comma 3, del D.lvo 267/2000)

Il Segretario Comunale  
Dr. MORRA Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pavarolo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale